



Deliberazione Esecutivo n. 15 del 20 marzo 2009

Oggetto: Accordo di programma per Investimenti nel settore Sociale - Approvazione Convenzione con Casa S.p.a per il progetto “Un percorso plurale per l’emergenza alloggiativa”.

		presente	assente
Graziano Cioni	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
Luigi Marroni	membro	X	<input type="checkbox"/>
Stefano Marmugi	membro	X	<input type="checkbox"/>

Allegati p.i: 1

Allegati semplici:

Publicato all’Albo Pretorio
Dal
Al

L’Assessore Proponente:
Graziano Cioni

Ufficio Proponente:
P.O. Supporto alla Programmazione SDS
Daniele Massa

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all’art.49 co.I T.U.E.L.

Li 20.03.2009

Il Direttore
Dr. Riccardo Poli

L'Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:

con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";

a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati nominati i componenti dell'Esecutivo:

con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è subentrata agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze;

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006, è stata prorogata fino al 31.12.2007 l'attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell'Accordo di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;

in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio Comunale e dall'Azienda Sanitaria:

- con deliberazione di Giunta n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell'Azienda Sanitaria n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di proroga del Consorzio;

Vista la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 "Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e segnatamente:

- il capo III bis "Società della Salute", art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l'art. 142 bis "norme transitorie", che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui al punto precedente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: "Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007"

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta SdS n. 20 del 22/12/2008: “Adeguamento dell’assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08. Proroga accordo di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell’attività di integrazione socio-sanitaria”;

DATO ATTO che in data 17/09/2008 è stato stipulato tra Regione Toscana, Articolazioni Zonali della Conferenza dei Sindaci, Società della Salute, Aziende USL e Comunità Montane, l’”Accordo di Programma investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010-attuazione 2007-2008” approvato con Decreto del Presidente n.145 del 03/10/2008 e pubblicato sul B.U.R.T. n.42 del 15/10/2008, avente ad oggetto l’attribuzione della quota del Fondo Sociale riservata al sostegno dei progetti di investimento per la costruzione e/o la riqualificazione di strutture destinate ai servizi alla persona relativi all’attivazione di azioni strategiche, innovative, di buone pratiche, in settori prioritari indicati nel P.I.S.R. 2007/2010, e che la Società della Salute quale firmataria, per la zona di Firenze, dell’Accordo di Programma è risultata destinataria dei finanziamenti regionali;

DATO ATTO che nel suddetto Accordo di Programma è prevista la realizzazione del progetto innovativo denominato “Un percorso plurale per l’emergenza alloggiativa”;

DATO ATTO altresì che il suddetto progetto, la cui realizzazione è demandata a Casa S.p.A., comporta una spesa complessiva di € 1.800.000,00.= rispetto alla quale la Regione Toscana erogherà un contributo pari ad €899.861,75.=;

PRESO ATTO altresì che con Delibera di Esecutivo della Società della Salute di Firenze n. 1 del 28/01/2009 “*Accordo di Programma per Investimenti nel settore Sociale – Approvazione schema di Convenzione*” è stato approvato lo schema di Convenzione da attivare con i soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, allo scopo di impegnare i soggetti attuatori dei progetti ad ottemperare agli obblighi previsti dall’Accordo di Programma;

RITENUTO pertanto opportuno, per i motivi di cui sopra, approvare lo schema di Convenzione (allegato parte integrante) con Casa S.p.A. quale suddetto attuatore, esterno all’Amministrazione Comunale, del progetto “Un percorso plurale per l’emergenza alloggiativa”;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare la convezione **con Casa S.p.A. per il Progetto “Un percorso plurale per l’emergenza alloggiativi”** allegata quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi;
3. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

Il Presidente SdS
Ass. Graziano Cioni

Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli

CASA S.p.A.

E

COMUNE DI FIRENZE

Convenzione per la demolizione degli edifici attualmente esistenti nell'area, per la bonifica della medesima e per la costruzione di due fabbricati per n. 20 alloggi di e.r.p., nell'area di proprietà del Comune di Firenze, ubicata in via Lorenzini, nell'ambito del programma "Un percorso plurale per l'emergenza alloggiativa".

*** ** ***

L'anno _____, giorno _____ del mese di _____ in Firenze

Tra

il Comune di Firenze, C.F. 01307110484 (in seguito denominato anche "Comune") rappresentato da Giovanni Bonifazi, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Dirigente della Direzione Area Metropolitana e Decentramento – Servizio Quartiere 5 – Rifredi del Comune di Firenze

e

la società CASA S.p.A (in seguito denominata anche "Soggetto Attuatore"), con sede in Firenze, Via Fiesolana 5, iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 533622, C.F./P.I. n. 05264040485, rappresentata da Giovanni Pecchioli, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società, autorizzato alla stipula ai sensi degli articoli 12 e 13 del vigente statuto sociale;

Si conviene e si stipula quanto segue

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 31/10/2007 è stato approvato il P.I.S.R. 2007-2010;
- il P.I.S.R. 2007-2010 punto 3.4.6. prevede che all'interno del Fondo Sociale sia individuata una quota riservata per il Piano Pluriennale Investimenti orientato a sostenere la realizzazione di strutture per lo svolgimento di servizi e azioni di politiche integrate di welfare rivolte allo

sviluppo delle politiche sul disagio abitativo, di sostegno ai programmi di vita delle famiglie, all'assistenza dei non autosufficienti e più in generale dei disabili, all'integrazione degli immigrati, al turismo sociale che diano risposte innovative nel settore sociale;

- in applicazione del sopra citato punto 3.4.6. del P.I.S.R. 2007-2010 la Società della Salute di Firenze ha presentato alla Regione Toscana i propri progetti di investimento i quali si attuano in correlazione con gli interventi, nel settore sociale e sociosanitario;
- in data 17/09/2008 è stato stipulato tra Regione Toscana, Articolazioni Zonali della Conferenza dei Sindaci, Società della Salute, Aziende USL e Comunità Montane l'”Accordo di Programma investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010 – attuazione 2007/2008” approvato con Decreto del Presidente n. 145 del 03/10/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana n.42 del 15/10/2008, avente ad oggetto l’attribuzione della quota del Fondo Sociale riservata al sostegno dei progetti di investimento per la costruzione e/o la riqualificazione di strutture destinate ai servizi alla persona relativi all’attivazione di azioni strategiche, innovative, di buone pratiche, in settori prioritari indicati nel P.I.S.R. 2007/2010;
- l’Accordo di Programma prevede che ogni progetto ammesso al cofinanziamento regionale sia vincolato ad una destinazione d’uso almeno ventennale e per esso sia individuato il soggetto pubblico titolare che si configura come soggetto responsabile del progetto stesso al quale sarà erogato il relativo finanziamento, nonché il soggetto proponente;
- l’Accordo di Programma è stato sottoscritto per la zona di Firenze dalla Società della Salute;
- pertanto la Società della Salute di Firenze è risultata destinataria di finanziamenti regionali e la stessa ha provveduto, con delibera di Esecutivo n.41 del 8/10/2008, ad assegnare le risorse di cui all’allegato C) della suddetta deliberazione a ciascuna Direzione del Comune di Firenze che gestisce la realizzazione dei progetti;
- il Comune di Firenze, Direzione Area Metropolitana e Decentramento, Servizio Quartiere 5 – Rifredi - è individuato quale soggetto proponente per la realizzazione del Progetto “Un percorso plurale per l’emergenza alloggiativa”, così sinteticamente descritto:

Realizzazione di soluzioni alloggiative temporanee e dignitose per complessivi 20 nuclei familiari di cui fino a 13 attualmente dimoranti presso il Campo Rom dell’Olmately e il resto sistemati in affittacamere a spese del Comune, o comunque assoggettati a procedura di sfratto;

che comporta una spesa complessiva di €1.799.861,75 rispetto alla quale la Regione Toscana erogherà un contributo pari ad €310.500,00 a valere sull’Accordo di Programma 2008 sopra menzionato e pari a €589.361,75 per ridestinazione di risorse ai sensi della Deliberazione dell’Esecutivo della Società della Salute n. 41 del 8.10.2008;
- le modalità di erogazione del suddetto finanziamento regionale (così come indicate all’art.8 dell’Accordo di Programma), avverranno nel modo seguente :
 1. il primo 40% del contributo a seguito della comunicazione dell’avvio dell’intervento;
 2. l’ulteriore 40% dietro presentazione, documentata, delle spese sostenute per il progetto a dimostrazione del completo utilizzo della prima tranche;

Il saldo del 20% a seguito della rendicontazione finale di tutte le spese effettuate, il progetto esecutivo, l’ultimo SAL, il certificato di regolare esecuzione e la fotografia della targa con il logo regionale e la scritta “Opera realizzata con il contributo della Regione Toscana”.

- il Comune di Firenze ha individuato quale Soggetto Attuatore delle attività di progettazione, stazione appaltante e direzione lavori per la realizzazione del progetto sopra menzionato la Società Casa SpA, già incaricata della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà del Comune di Firenze e degli altri 32 Comuni del L.O.D.E. Fiorentino della sua manutenzione ordinaria e straordinaria e della costruzione di nuovi alloggi in forza della L. Reg. n., 96/1996 e del contratto di servizio stipulato con i Comuni del LODE fiorentino il 21/4/2006, rep. 60971, il quale prevede la possibilità per i singoli Comuni del LODE di incaricare la Società di eseguire interventi connessi alla realizzazione di programmi urbanistici anche al di fuori dell'ERP;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Art. 1 – Il Soggetto Attuatore si impegna a eseguire la progettazione, le funzioni di stazione appaltante e di direzione lavori relative alla realizzazione del Progetto, secondo le modalità ed i termini indicati nel progetto stesso, così come approvato dalla Regione Toscana e con i finanziamenti da quest'ultima messi a disposizione (oltre che con i finanziamenti allo scopo destinati dal Comune di Firenze).

In particolare il Soggetto Attuatore si impegna a:

- redigere il progetto definitivo e quello esecutivo dell'intervento completi di computo metrico, elenco prezzi, capitolato speciale di appalto e tutta la documentazione necessaria ai sensi di legge mediante propri dipendenti o, se del caso, avvalendosi di professionisti esterni;
- esperire la gara di appalto dei lavori con pubblicità dell'avviso, istruttoria delle offerte e individuazione delle imprese concorrenti;
- stipulare il contratto di appalto, in forma di scrittura privata o con rogito notarile a scelta dell'impresa aggiudicataria e comunque a spese di quest'ultima entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
- effettuare le comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. e a svolgere ogni altra incombenza posta dalla normativa vigente a carico della stazione appaltante nelle fasi di progettazione, di affidamento e di svolgimento dei lavori compresa la tenuta di ogni rapporto contrattuale e contabile con l'impresa appaltatrice;
- assicurare la direzione e l'assistenza dei lavori, compreso il coordinamento per la sicurezza e la contabilità delle opere fino al momento del collaudo;
- assistenza alle operazioni di collaudo (il cui onere è compreso nel costo complessivo del progetto) fino all'approvazione del relativo certificato;
- accatastamento degli immobili realizzati ed espletamento delle pratiche relative alla richiesta del certificato di abitabilità; consegna al Comune degli immobili stessi al termine dei lavori.
- trasmissione al Comune di tutta la documentazione contrattuale e contabile a questo necessaria per richiedere alla Regione l'erogazione dei finanziamenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art 8, 2° comma, lett. b) e c) e 3° comma.

Per tutto quanto sopra le parti fanno esplicito riferimento al D. Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni, nonché alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche.

In generale il Soggetto Attuatore è obbligato ad agire con la diligenza del mandatario: ad esso spettano diritti e doveri inerenti il rapporto di mandato ai sensi degli artt. 1710 – 1730 cod. civ.

Art. 2 - Il Soggetto Attuatore, al fine dell'ottenimento da parte del Comune di Firenze dei contributi di cui trattasi, dichiara di conoscere, di accettare e di attenersi a quanto previsto dalla

legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro, obbligandosi al rispetto della normativa così da mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose;

Art. 3 – Il Progetto è così finanziato:

€ 899.861,75 su contributo della Regione Toscana;

€ 900.000,00 a carico del Comune di Firenze.

Le opere devono essere progettate e realizzate nei limiti delle spese autorizzate ai sensi della presente convenzione, comprese le quote previste per accantonamenti, imprevisti, oneri fiscali e oneri vari; a tal fine le parti convengono espressamente che l'entità massima del finanziamento a disposizione di Casa S.p.A per la realizzazione dell'intervento, come specificato in premessa, è di € 1.799.861,75.

Ai fini della presente convenzione il quadro economico di massima dell'intervento è il seguente:

• Costo di realizzazione tecnica (CRT)	€	1.361.000,00
• IVA 10% su CRT	€	136.100,00
• Spese tecniche generali	€	190.540,00
• IVA 20% su spese tecniche generali	€	38.108,00
• Allacciamenti + IVA 20%	€	33.283,75
• Imprevisti 3% di CRT	€	40.830,00
TOTALE	€	1.799.861,75

Ferma restando detta entità massima, i costi definitivi dell'intervento saranno verificati a collaudo dei lavori.

A norma dell'art. 124 della L. Reg. n. 1/2005 l'intervento oggetto della presente convenzione è esente dal pagamento del contributo di cui all' art. 119 della stessa legge.

Art. 4 – In relazione al cofinanziamento della Regione Toscana, le parti convengono quanto segue:

a) le parti sono consapevoli che i pagamenti delle varie tranches del contributo regionale verranno effettuati solo dopo l'effettiva erogazione del finanziamento dalla Regione Toscana alla Società della Salute. Nessun addebito potrà essere mosso all'Amministrazione Comunale e alla Società della Salute per qualsiasi ritardo nell'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Toscana. Il Soggetto Attuatore, conseguentemente, rinuncia fin d'ora ad esercitare qualsiasi azione nei confronti dei predetti soggetti, per ritardi nell'erogazione dei pagamenti da parte della Regione Toscana e/o comunque non imputabili all'Amministrazione Comunale.

b) In caso di mancata tempestiva erogazione del finanziamento le parti sono consapevoli che il Soggetto Attuatore sospenderà i lavori, declinando contrattualmente ogni responsabilità nei confronti dell'appaltatore

c) Resta altresì stabilito che la quota del costo globale dell'intervento di cui all'art. 3 afferente al Bilancio Comunale verrà invece messa a disposizione del Soggetto Attuatore tempestivamente, a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 5 – In relazione al finanziamento del Comune di Firenze, con somme che fanno carico al Bilancio del Comune, le parti convengono che la liquidazione verrà effettuata nel termine di 60 giorni dalla richiesta documentata che Casa S.p.A. inoltrerà al Comune a stati di avanzamento lavori, al netto della somma coperta dal fondo regionale.

Art. 6 – In relazione al costo globale dell'intervento, previsto come massimo, indicato all'art. 3, tra le parti si conviene che ove, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dall'operato delle parti stesse, detto costo globale risultasse insufficiente al completamento dell'opera, il Soggetto Attuatore si riserverà contrattualmente il potere di risolvere il contratto di appalto, con pagamento all'appaltatore unicamente di quanto corrispondente alle opere a tale data realizzate. In

tale eventualità le parti verificheranno le modalità e condizioni idonee per il completamento dell'opera.

Art. 7 – Al Comune competeranno tutte le funzioni e i poteri conseguenti, propri del mandante, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel prosieguo della presente convenzione.

Spetteranno in particolare al Comune:

- La messa a disposizione del Soggetto Attuatore dell'area di cantiere posta in Via C. Lorenzini libera da vincoli che ne pregiudichino l'edificabilità
- L'approvazione dei quadri tecnico – economici e dei progetti architettonici dell'intervento;
- L'espressione di pareri al Soggetto Attuatore circa i provvedimenti da assumere da parte di quest'ultimo nel caso di comportamenti da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori o di circostanze oggettive che mettano in pericolo la regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori;
- La nomina del collaudatore (fermo restando che tutti gli oneri economici inerenti il collaudo sono a carico del Soggetto Attuatore) e l'approvazione del collaudo finale;

Qualora il Comune lo ritenga opportuno potrà indicare il nominativo di un proprio dipendente quale membro della Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori.

Art. 8 - Qualora si dovesse ricorrere alla risoluzione del contratto di appalto per frode o inadempimento a norma di legge o di contratto sia il Comune che il Soggetto Attuatore potranno agire nei confronti dell'appaltatore per il recupero dei danni rispettivamente subiti.

Art 9 – Il Soggetto Attuatore provvederà ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie assicurando la completezza e l'attendibilità dei dati e delle notizie.

In particolare, per l'attribuzione della prima tranche dei finanziamenti regionali, il Soggetto Attuatore dovrà presentare al Comune di Firenze, Direzione Area Metropolitana e Decentramento – Servizio Quartiere 5 – Rifredi, comunicazione dell'avvio dell'intervento con indicazione delle modalità con le quali si desidera che il finanziamento venga erogato.

L'ulteriore 40% dei contributi sarà concesso dopo la presentazione documentata delle spese sostenute relative all'intero utilizzo della prima tranche di finanziamento, unitamente alla presentazione del D.U.R.C. in corso di validità;

Il Comune di Firenze, a seguito della effettiva liquidazione in suo favore delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Toscana per il tramite della Società della Salute, erogherà a favore del Soggetto Attuatore l'importo previsto.

Il saldo, pari al 20%, verrà infine erogato a seguito della rendicontazione finale di tutte le spese effettuate, il progetto esecutivo, l'ultimo SAL, il certificato di regolare esecuzione e la fotografia della targa con il logo regionale e la scritta "Opera realizzata con il contributo della Regione Toscana".

Art. 10 - In relazione alle tempistiche di finanziamento di cui all'art. 8, le parti danno e prendono atto che non è in alcun caso prevista l'anticipazione di pagamenti da parte di Casa S.p.A. all'appaltatore. Conseguentemente, nel caso in cui uno stato di avanzamento maturato eccedesse i contributi già liquidati a Casa S.p.A., il Comune si impegna ad effettuare l'erogazione, nei limiti della quota a carico del bilancio comunale, così da consentire il regolare pagamento dello stato di avanzamento maturato.

Art. 11 - Si dà e si prende atto tra le parti che il progetto "Un percorso plurale per l'emergenza alloggiativa" è subordinato ad un vincolo di destinazione d'uso almeno ventennale;

Art. 12 - Il Soggetto Attuatore garantisce che i finanziamenti erogati sulla base della presente convenzione, verranno impiegati solo per le finalità stabilite dalla stessa.

Art. 13 – Il Soggetto Attuatore si impegna ad attivare ed utilizzare tutte le risorse necessarie per la realizzazione del Progetto entro la tempistica formulata nel progetto stesso. Le parti sono impegnate a definire, prima dell’inizio dei lavori di cui alla presente convenzione, le modalità di contabilizzazione idonee alla specifica tipologia di intervento.

Art. 14 - Il progetto sarà accompagnato da un monitoraggio procedurale a cadenza semestrale e da un monitoraggio finanziario che si aggiorna sulla base dell’andamento della spesa. A tal fine il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie, con le modalità richieste dalla Regione Toscana che saranno comunicate dal Comune.

Art. 15 - Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto del cronoprogramma presentato alla Regione Toscana. Eventuali scostamenti, modifiche e/o sospensioni dei lavori dovranno essere motivatamente comunicate al Comune.

Le modifiche e/o gli scostamenti dal progetto potranno essere autorizzate solo dopo l’esplicita approvazione da parte del Comune, a seguito delle decisioni assunte dal Collegio di vigilanza di cui all’art. 9 dell’Accordo di Programma di cui in premessa.

Art. 16 – Il Soggetto Attuatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

Il Soggetto Attuatore si obbliga a nominare un proprio referente come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione. Contestualmente alla stipulazione del presente atto, esso provvederà a comunicare formalmente il nominativo di tale soggetto. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo all’atto della stipula, si intende fin da ora responsabile Privacy il rappresentante legale del Soggetto Attuatore.

Art. 17 - La validità della presente convenzione coincide con i tempi necessari allo svolgimento dell’attività prevista dal Progetto.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni in materia di Opere Pubbliche, nonché in particolare alle norme del codice civile riguardanti il mandato (artt. 1703 – 1730).

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in doppio originale, uno per ognuna delle due parti, e sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura della parte che vi avrà interesse.

p. Casa S.p.A.
Firenze
Il Legale Rappresentante

p. il Comune di